

sembra disposta a prevenire; ma nell'argomento cui ho accennato in ultimo luogo mi sembra che il rimedio possa facilmente essere accettato, perchè non veggo che il Governo abbia alcun interesse a contrastare alla mia proposta soppressiva.

L'altra mia proposta tende a scemare l'influenza governativa; può conseguentemente trovare qualche resistenza negli uomini del potere. Ma questo è appunto il motivo per cui quella proposta si dimostra degna di essere particolarmente accolta dalla Camera, cui debbe stare a cuore di mantenere intatte le guarentigie date dello Statuto.

**VACCA**, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Risponderò di volo alle osservazioni fatte dall'onorevole Sineo.

Non potrei assumere alcun impegno intorno alla prima questione che ha sollevata.

È questa una questione delicatissima, e di cui la Camera apprezza tutta la gravità. Si tratta in fatti di vedere se il principio dell'immovibilità dei funzionari dell'ordine giudiziario debba estendersi tanto da imporre vincoli e restrizioni al Ministero, sino a vietargli la facoltà delle traslocazioni. Vero è che in Francia il principio dell'immovibilità dei magistrati si vede attuato su più larghe basi come guarentigia più solida d'indipendenza, ma io credo che una questione di tanta importanza meriti d'essere bene studiata; ed aggiungerò che potrà veramente tradursi in atto il concetto dell'onorevole Sineo, quando le condizioni dell'ordine giudiziario saranno così salde da poter tollerare anche questa estensione del principio dell'immovibilità.

Io pel momento la questione di opportunità non la vedo.

Quanto poi all'osservazione che egli faceva circa la condizione dei procuratori e la convenienza di rispettare le discipline esistenti nelle varie parti d'Italia e particolarmente nella Lombardia e nella Toscana, se l'onorevole Sineo avesse ben meditata la relazione della Commissione, avrebbe veduto che la Commissione intende precisamente di rispettare lo *statu quo*, corrispondendo al suo voto.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Lualdi.

**LUALDI.** Non posso non riconoscere che la Camera pur troppo si dimostra stanca di questa discussione, e quindi procurerò di esser brevissimo in alcune osservazioni che riflettono la legge sull'espropriazione per cause di pubblica utilità.

Io dichiaro che sarei stato molto più contento ed avrei desiderato di cuore che su questa legge, la quale è nuova, e, secondo me, la più grave di tutte, si fosse fatta un'ampia discussione, perchè, andando essa in certo modo ad intaccare il diritto di proprietà, voleva esser messa in seria disanima e stabilita per modo da conciliare l'interesse pubblico coll'interesse dei privati. Ma poichè questo, colla volontà della maggioranza, non è più possibile, mi limiterò a presentare delle osservazioni su alcune mende che, giusta il mio avviso, si trovano in questa legge, desiderando che la

Commissione e il signor ministro ne facciano pro, in quanto le troveranno fondate.

L'articolo 4 stabilisce che, dopo la domanda fatta per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, dovrà, durante dieci giorni almeno, essere depositata una copia del progetto normale e del piano della medesima nei comuni, quando quest'opera riguarda soltanto il comune; quando le opere da farsi attraversassero il territorio di più comuni in ciascun ufficio di sotto-prefettura dal quale gli stessi comuni dipendono.

Prima di tutto farò osservare che il termine di dieci giorni stabilito per l'esame di questi progetti è troppo ristretto. Evidentemente non è possibile che tutti gli interessati negli stabili, nei beni che dovrebbero essere colpiti da questo diritto di espropriazione abbiano il tempo materiale di andare ad ispezionare questo piano d'insieme, e poi avere la comodità, sia a mezzo proprio, o a mezzo di un perito, di un ingegnere o di un architetto, di presentare le opportune osservazioni. Bisogna riflettere che molti di questi proprietari appartengono ad una condizione non troppo agiata, non troppo istruita, e che alcuni abitano all'estremità di un circondario. Io quindi crederei che sarebbe molto opportuno ed un riguardo giustissimo pel diritto dei deboli che questo termine fosse portato a trenta giorni.

Di più mi corre obbligo di osservare che, se per un'opera pubblica, la quale resta confinata in un solo comune, si obbliga l'espropriante di depositare il piano ed insieme il progetto normale nel municipio del medesimo, trattandosi poi di un progetto che viene ad invadere più comuni, non solo non basta di far depositare questo progetto e questo piano al capoluogo di sotto-prefettura, ma sibbene avrebbe per la sua stessa rilevante importanza bisogno di essere depositato in ogni comune che vi è interessato, o quanto meno si dovrebbe stabilire in ogni capoluogo di mandamento, e ciò allo scopo di renderne più facile l'esame e l'esecuzione delle contro osservazioni. E qui faccio notare che l'importante appunto in questi casi è di offrire il mezzo ad ogni proprietario di fare le eccezioni, allorchè si tratta di volere ottenere l'espropriazione, perchè una volta questa ottenuta, si potranno bensì fare delle osservazioni circa le perizie, circa i valori, circa le liquidazioni ed i risarcimenti, ma quello che è più importante, e che riflette la massima della concessione di espropriazione, sta precisamente nel primo periodo contemplato coll'articolo 4.

Così pure all'articolo 7 per consimili ragioni di riguardo troverei che il preavviso ai proprietari per gli studi di planimetria e per quelli preparatori, che vogliono esser fatti per conto degli esproprianti, anzichè limitarsi a soli tre giorni, dovrebbe estendersi a quindici giorni.

È importantissimo di rimarcare che questa legge non solo accorda il diritto di espropriazione alle provincie, ai comuni ed ai corpi morali, ma anche alle società ed ai privati. Ora è evidente che allorquando delle